



---

FISCO & TASSE

# CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 16 DEL 14 SETTEMBRE 2020

---

## LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

---

## LA SCHEDA INFORMATIVA

- **PANORAMICA DEI VERSAMENTI DOPO IL DECRETO AGOSTO**

La tematica delle scadenze che riguardano i versamenti delle imposte è stata oggetto di interventi normativi, polemiche e richieste di proroga non ascoltate dal Legislatore. La sospensione dei versamenti disciplinata dai decreti "Cura Italia" e "Liquidità", prorogati al 16 settembre dal decreto Rilancio è stata ora oggetto di un ulteriore intervento da parte del decreto "Agosto". Quest'ultimo è intervenuto anche sul versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 e sulla sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi. In questa scheda riepiloghiamo la situazione attuale affinché si possa avere un quadro completo e aggiornato.

Pagina 9

- **LA NUOVA RIVALUTAZIONE**

Il cosiddetto Decreto Agosto ha introdotto, per il solo anno 2020, una nuova rivalutazione generale dei beni d'impresa, materiali e immateriali, e delle partecipazioni immobilizzate, in società controllate e collegate. La norma prevede la possibilità di effettuare una rivalutazione su doppio binario, civilistico e fiscale, con il secondo subordinato al primo ma facoltativo. Nella seguente scheda si procede ad un'analisi della disciplina.

Pagina 15

- **PANORAMICA INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI**

In questa scheda riepiloghiamo la situazione attuale delle categorie di lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dall'emergenza Covid-19 raggiunte dalle indennità economiche di sostegno al reddito affinché si possa avere un quadro completo e aggiornato.

Pagina 23

---

## SCHEDA DI AGGIORNAMENTO

- **BONUS PUBBLICITÀ 2020: DOMANDE FINO AL 30 SETTEMBRE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le modalità di trasmissione della comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta pubblicità** da presentare in via straordinaria **dal 1° al 30 settembre 2020** e le novità introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio per il 2020.

Pagina 23

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 33

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 11.09.2020 AL 25.09.2020**

Pagina 42

## LA SETTIMANA IN BREVE

**Tax credit edicole: trasmissione delle domande fino al 30 settembre**

Dal 1° a 30 settembre 2020 è possibile inviare la domanda per fruire del credito d'imposta per esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del seguente sito internet: "impresainungiorno.gov.it". L'agevolazione, prevista con la Legge di Bilancio 2019, è stata oggetto di numerose modifiche e con la recente Circolare del 17.07.2020, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha fornito importanti chiarimenti e delucidazioni sulle modalità applicative del bonus per il 2020. Le modifiche hanno riguardato:

- ◆ il venir meno del requisito della "unicità del punto vendita" nel territorio comunale;
- ◆ l'ampliamento dei soggetti beneficiari;
- ◆ l'aumento dell'importo massimo attribuibile a ciascun beneficiario (stabilito nella misura massima di 4.000,00 euro);
- ◆ l'estensione delle spese ammesse all'agevolazione;

**Credito d'imposta commissioni POS: istituito il codice tributo**

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:

- ◆ "6916" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante a esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ricordiamo che il tax credit commissioni spetta:

- ◆ per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi,
- ◆ rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020,
- ◆ a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro,

ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, con modello F24 e attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

**Superbonus 110%: continuano i chiarimenti delle Entrate**

Maxi detrazione anche alle case unifamiliari purché l'unità sia unica. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, ha specificato che cosa si intende per edificio unifamiliare, ai fini dell'applicazione del superbonus per interventi trainanti e trainati effettuati su edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze. In questa ipotesi, è fondamentale che l'unità (posseduta da un solo proprietario ovvero in comproprietà) sia unica e che non si tratti invece di

edificio composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate (che comporta differenti limitazioni). In aggiunta, nel caso in cui l'edificio unifamiliare sia posseduto da due comproprietari, l'Agenzia ha fatto presente che l'importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all'edificio unifamiliare e, pertanto, andrà suddiviso tra i due comproprietari dell'immobile che partecipano alla spesa, sulla base di quanto ciascuno abbia effettivamente sostenuto e documentato.

Altro chiarimento dell'Agenzia, sempre fornito con la Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, è che il superbonus 110% non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

### **Intramoenia e credito d'imposta sulle locazioni non abitative**

Ai medici dipendenti del SSN, non spetta il credito di imposta sulle locazioni, per l'attività intramoenia svolta senza P.IVA in locali presi in affitto, in quanto i compensi per prestazioni rese in intramoenia sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del TUIR. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una risposta ad un quesito nella Circolare n 25/E del 20 agosto.

### **Credito d'imposta sulle locazioni non abitative e Bed & breakfast**

Sempre in una in una risposta ad un quesito nella Circolare n 25/E del 20 agosto, l'agenzia ritiene applicabile il bonus locazioni laddove l'immobile locato ad uso abitativo sia strumentale alla attività di B&B svolta in modo imprenditoriale con P.Iva, anche se l'immobile non è censito come commerciale ma ad uso residenziale. Il credito d'imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali.

### **Impianti di condizionamento: il bonus sanificazioni spetta solo a certe condizioni**

Il bonus sanificazione degli ambienti di lavoro spetta solo per aumentare la capacità filtrante degli impianti di condizionamento nei luoghi di lavoro e non invece per le ordinarie prassi di manutenzione degli stessi, come la pulizia/sostituzione stagionale dei filtri. Sul punto è intervenuta sempre l'Agenzia delle Entrate in una risposta ad un quesito nella Circolare n 25/E del 20 agosto.

### **Contributo a fondo perduto e consorzi**

Sempre con Circolare n. 25 del 20 agosto l'Agenzia delle Entrate parla nuovamente di contributo a fondo perduto previsto tra le agevolazioni anti-covid, chiarendo che i consorzi tra imprese che svolgono una attività economica propria rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) possono godere

del contributo a fondo perduto previsto dall'art 25 del Decreto Rilancio relativamente alle attività ammesse al contributo stesso.

### **Rimessione in termini: spetta anche per fornire chiarimenti sui controlli formali**

Tra i tanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25 del 20 agosto, viene precisato che, vista la stretta correlazione tra la rimessione in termini prevista per i versamenti dei pagamenti in una unica soluzione o rateali scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 in ragione del decreto rilancio e il termine a disposizione del contribuente per fornire chiarimenti all'agenzia a seguito di controlli formali, la stessa rimessione può riguardare anche i termini entro i quali fornire i chiarimenti richiesti dall'agenzia. Di conseguenza, c'è tempo fino al 16 settembre per fornire chiarimenti al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute, a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, riferite ad atti per i quali il termine sia scaduto nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

### **Bonus bici e monopattini in Gazzetta sabato prossimo: i rimborsi dal 4 novembre**

Il bonus mobilità previsto dal Decreto Rilancio finalmente diventa reale con il decreto attuativo pronto alla pubblicazione. Dalla data del 5 settembre 2020 decorreranno i 60 giorni per mettere a punto il portale dove si dovrà fare richiesta del bonus.

### **Pagamenti rateali e rimessione in termini: la prima rata trascina le successive**

Relativamente al pagamento rateale di una comunicazione degli esiti derivanti da controlli formali e automatizzati, se la scadenza della prima rata ricade nel periodo di sospensione e cioè tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 ai sensi dell'art 144 del Decreto Rilancio, allora tutto il piano di rateazione sarà costruito sulla scadenza prorogata della prima rata. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate sempre con la Circolare n. 25 del 20 agosto.

Concludiamo informando che, l'ispettorato del lavoro ha modificato il modello di richiesta di ispezione sul luogo di lavoro ad uso di lavoratori. Viene fornita anche la versione in lingua rumena. La richiesta può riguardare la regolarizzazione di lavoro "in nero" o irregolarità retributive o altri aspetti di organizzazione del lavoro come pause, riposi, videosorveglianza ecc. L'ispettorato ricorda che è necessario allegare documentazione in merito e soprattutto copia del documento di identità altrimenti la richiesta non viene presa in considerazione. I moduli vanno inviati alla sede dell'ispettorato competente sulla base della sede del luogo di lavoro.

Infine con circolare n. 2721 del 1° settembre 2020, il Ministero del lavoro ha comunicato il prossimo passaggio all'utilizzo del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) al posto delle credenziali "Cliclavoro" utilizzate finora per l'accesso al sito di servizi digitali messi a disposizione dal Ministero. La data dalla quale le credenziali Cliclavoro non saranno più valide è il 15

novembre 2020. La data dalla quale sarà utilizzato solo lo SPID da tutte le amministrazioni pubbliche è fissata invece al 28 febbraio 2021.

### **Autonomi e ritenute sospese: pubblicato il codice tributo**

I **titolari** di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019, che non hanno assoggettato a ritenute d'acconto i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono provvedere al loro **versamento tramite modello F24, utilizzando il seguente codice tributo:**

- **"4050"** denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23".

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, dovrà essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020)
- o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

oppure **in alternativa**, secondo quanto previsto dal decreto Agosto n. 104/2020:

- per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.

### **Contributi sospesi: le istruzioni INPS per il versamento del 16.9**

Restando in tema di ripresa dei versamenti, sono state pubblicate il 9 settembre con il **messaggio INPS 3274/2020** le attese istruzioni per il versamento dei contributi INPS e INAIL sospesi durante l'emergenza Coronavirus e in scadenza il prossimo 16 settembre.

In materia erano state emanate dall'INPS le istruzioni sulla base di quanto disposto dal Decreto Rilancio, con il messaggio n. 2871 del 20 luglio. Successivamente, il **Decreto-legge 104-2020 "Agosto" con l'art 97 ha inserito alcune novità** per cui **sono oggi in vigore due diverse possibilità di rateazione**, entrambe con data iniziale 16 settembre ed entrambe a costo zero, cioè senza addebito di sanzioni e interessi ma:

1. Il **decreto Rilancio prevedeva, oltre al versamento unico, la possibilità di 4 rate** a partire dal 16 settembre, mentre
2. il **decreto Agosto prevede un versamento iniziale per il 50%** del debito e il restante importo anche in 24 rate di pari importo (minimo 50 euro) a partire dal 18 gennaio 2021.

L'Agenzia delle entrate ha recepito le novità fornendo le istruzioni generali nella circolare 25/E del 20 agosto 2020. Le nuove indicazioni **INPS** sono comunque parziali, e riguardano il **versamento del cinquanta per cento** delle somme anche in modalità rateale, la prima delle quali da versare

entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. Con un altro messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo.

### Superbonus 110 nuove risposte dell'Agenzia

Continuano i chiarimenti dell'Agenzia sull'applicabilità del nuovo superbonus 110% per l'efficientamento energetico e antisismico degli edifici con le risposte ai numerosi interpelli dei contribuenti. In particolare, è stato chiarito che:

1. non è possibile accordare il beneficio a un contribuente, **comproprietario** con il coniuge e i propri figli minori, come persone fisiche, **di un intero edificio composto da più unità immobiliari**, autonomamente accatastate. Il Superbonus infatti non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, par. 1.1 era già stato precisato che la locuzione utilizzata dal **legislatore si riferisce espressamente ai «condomini» e non alle “parti comuni”** di edifici e che **per beneficiare del superbonus occorre la costituzione di un condominio** secondo le norme civilistiche.
2. In un'altra risposta l'Agenzia conferma la **possibilità di trasferire all'erede le quote** di agevolazione del superbonus 110% con le stesse regole delle altre spese per ristrutturazione edilizia. Come affermato nella circolare n.19/E dell'8 luglio 2020, **la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile**, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. **Se la detenzione è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.**
3. **Ancora con la Risposta a interpello n 325 del 9 settembre** si chiarisce che è possibile utilizzare il superbonus del 110% sull'acquisto, da parte di persona fisica, di una abitazione soggetta ad efficientamento antisismico nelle zone 1, 2 e 3, con preliminare prima del 1° luglio 2020 purché la vendita avvenga entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori e, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da parte dell'impresa di costruzione immobiliare, mediante la demolizione e ricostruzione dell'edificio. Anche in questo caso è possibile optare per lo sconto in fattura, venendo in possesso, di fatto **gratis, di una abitazione antisismica. Lo sconto** in fattura non può essere superiore al corrispettivo stesso anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. L'agenzia ricorda anche che **il fornitore può negare il riconoscimento dello sconto in fattura o accettare uno sconto parziale** in quanto l'intesa rientra nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali.

### Ecobonus Auto 2020: nuove prenotazioni dal 1° settembre

Dal **1° settembre** è possibile, per i concessionari rivenditori di auto, inoltrare nuovamente **domande di prenotazione del contributo** per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1, sulla piattaforma [ecobonus.mise.gov.it](https://ecobonus.mise.gov.it). L'agevolazione è stata infatti rifinanziata **con ulteriori**

**400 milioni di euro** dal Decreto Agosto. Queste risorse serviranno a finanziare fino al 31 dicembre 2020 il contributo per l'acquisto da parte dei clienti finali. Il contributo potrà essere richiesto per i veicoli acquistati e immatricolati dal 15 agosto 2020, con un massimo di 50 prenotazioni/cancellazioni al giorno per ciascun rivenditore. E 'disponibile un manuale per la gestione delle prenotazioni Ecobonus - aggiornato al 3 settembre 2020. Per informazioni è possibile anche contattare il numero azzurro 848.886886.

### **Enti del terzo settore e Registro Unico, in arrivo il decreto attuativo**

In questi giorni è atteso il Decreto attuativo del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore attualmente sotto esame alla Conferenza Stato regioni. **Il decreto** darà l'avvio definitivo alla riforma cominciata nel lontano 2016 e **conterrà le modalità di iscrizione nel registro e la tenuta dello stesso**. Il Registro nazionale **RUNTS** sostituirà tutti i registri locali ed è bene sottolineare che l'iscrizione non è obbligatoria ma garantirà qualora si provveda una serie di vantaggi fiscali. Gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) confluiranno nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore. Il Registro unico sarà appunto nazionale ma gestito su base territoriale da ciascuna regione e provincia autonoma. Sarà un registro pubblico e accessibile ad ogni singolo cittadino. È bene sottolineare che l'iscrizione al RUNTS ha benefici ma anche dei costi, perciò sarà necessario valutare caso per caso se sia conveniente farlo.

Concludiamo con una notizia non fiscale ma di interesse generale che riguarda i **lavoratori dipendenti e l'imminente avvio della scuola**. È stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto-legge (n. 111/2020) che all'art. 5 prevede una **proroga del diritto al lavoro agile** per i lavoratori dipendenti, per tutto o parte della **durata della quarantena dei figli fino a 14 anni**, disposta dalla ASL a seguito di contatti con portatori del virus all'interno del plesso scolastico. In alternativa, ci sarà la **possibilità di congedo "Covid"**; nel caso in cui il lavoro non possa essere svolto in smart working, uno dei genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con **indennizzo Inps pari al 50 per cento della retribuzione** e contribuzione figurativa.

L'agevolazione avrà termine il 31 dicembre 2020. Si attendono ora le istruzioni operative dall'INPS.



**PANORMANICA DEI VERSAMENTI SOSPESI / ACCONTI 2020:  
LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO AGOSTO"**

RIFERIMENTI

- Artt. 97, 98 e 99, DL n. 104/2020
- Artt. 126 e 127, DL n. 34/2020
- Art. 68, commi 1 e 2-ter, DL n. 18/2020

Come noto, il c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la proroga al 16.9.2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi sospesi ad opera del c.d. "Decreto Cura Italia" e del c.d. "Decreto Liquidità", prevedendo la possibilità di effettuare il versamento anche in forma rateale (massimo 4 rate).

In particolare tra le novità contenute nel c.d. "Decreto Rilancio", è stata prevista, con riferimento ai versamenti / adempimenti, la proroga al 16.9.2020:

- della ripresa dei versamenti tributari / contributivi sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
- dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

Ora, il c.d. "Decreto Agosto", recentemente pubblicato sulla G.U., ha previsto un'ulteriore rateazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza alla predetta data, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021.

Lo stesso Decreto è intervenuto anche in materia di:

- seconda / unica rata dell'acconto 2020 prevedendo, a favore dei soggetti ISA, la proroga al 30.4.2021 del relativo termine di versamento. Ciò a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019;
- sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi: ovvero la **proroga al 30.11.2020** (il precedente termine era fissato al 30.9.2020) dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 (anziché 31.8.2020) riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

**ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020**

Come sopra accennato l'art. 127, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha disposto:

- la proroga dall'1.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti** sospesi dal c.d. "Decreto Cura Italia" prevedendo, entro tale data, il versamento:

– in unica soluzione;

– della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Soggetti	DL n.18/2020	Adempimento/versamento sospeso	Ripresa	
			Termine originario	Termine prorogato
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori <b>(ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)</b>	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b> (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, <b>associazioni / società sportive</b>	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 30.6.2020</b>	<b>30.6.2020(*)</b>	<b>16.9.2020</b>
		Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>		
<b>Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni</b>	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020</b>	<b>16.9.2020</b>
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>30.6.2020</b>	-

(\*) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020.

Il DL n. 34/2020, con l'art. 126, comma 3, ha **prorogato al 16.9.2020** anche l'effettuazione dei **versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL** la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto).

L'art. 126 del citato DL n. 34/2020 ha altresì prorogato dal 30.6 al **16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi dal c.d. "Decreto Liquidità" prevedendo, entro tale data, il versamento:

- in unica soluzione;
- della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

SOggetti		DL n.23/2020	Versamento sospeso	Ripresa Versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile / maggio 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile / maggio 2020</b>	<b>16.9.2020</b>

Il differimento dal 30.6 al **16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi** interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** relativamente a:

- **IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio** la cui sospensione è riconosciuta:
  - a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
  - in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e **contributi** previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / Compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni)** rispettivamente nel mese di


marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

<b>Soggetti</b>		<b>DL n.23/2020</b>	<b>Versamento sospeso</b>	<b>Ripresa Versamento</b>
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	IVA scadente a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>aprile 2020</b>	<b>16.9.2020</b>
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a <b>maggio 2020</b>	

Si rammenta che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione** prevista dal citato DL n. 18/2020 **fino al 30.4**, con **ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020** (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

Ora, l'art. 97, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, **senza applicazione di sanzioni / interessi**:


- per un importo pari al **50% delle somme sospese**:
  - in unica soluzione entro il 16.9.2020;
  - in un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il **restante 50%** in un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).



Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell'intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. "Decreto Rilancio" (unica soluzione, massimo 4 rate).

Di conseguenza, il contribuente ha a disposizione 2 alternative:

- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio";
- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 **limitatamente al 50% delle somme dovute** in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio" e beneficiare dell'**ulteriore rateizzazione** (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. "Decreto Agosto".



### PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

La proroga riguarda(va) i soggetti:

- con **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569**;
- esercenti un'attività d'impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, **a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso** (compresi i contribuenti **minimi / forfetari** e quelli che dichiarano una **causa di esclusione dagli ISA**).

La proroga si estende(va) anche ai **sogetti che partecipano**, ai sensi degli artt. 5,115 e 116, TUIR, **a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA**, ossia a:

- **collaboratori** dell'impresa familiare / **coniuge** dell'azienda coniugale;
- soci di società di persone;
- **soci di associazioni professionali**;
- soci di società di capitali trasparenti.

Relativamente alle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, posto che l'approvazione del bilancio 2019 è stata stabilita entro 180 giorni dall'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", la stessa risulta(va) applicabile in caso di **approvazione del bilancio entro il mese di maggio**.

In caso di **approvazione del bilancio entro il 28.6.2020**, usufruendo del maggior termine di 180 giorni, il versamento doveva essere effettuato entro il 31.7.2020 senza alcuna maggiorazione ovvero dall'1.8 al 31.8.2020 (il 30.8 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

Ora, a favore dei predetti soggetti, il c.d. "Decreto Agosto" prevede la proroga anche del termine di **versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020** delle imposte sui redditi / IRAP.

Il nuovo termine di versamento è fissato al **30.4.2021** (anziché 30.11.2020). Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del primo semestre 2019.

#### SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la **proroga** dal 31.5 al **31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3 - 31.8.2020**

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.9.2020**.

Ora, con la modifica del comma 1 del citato art. 68, la sospensione è **ulteriormente differita al 15.10.2020**, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30.11.2020**.

Infine, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto che relativamente ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate **fino al 15.10.2020** (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive.

Per mezzo dell'art.99 del Decreto Agosto viene prorogato anche al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli **obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: LA NUOVA RIVALUTAZIONE**

Il cosiddetto Decreto Agosto ha introdotto, per il solo anno 2020, una nuova rivalutazione generale dei beni d'impresa, materiali e immateriali, e delle partecipazioni immobilizzate, in società controllate e collegate. La norma prevede la possibilità di effettuare una rivalutazione su doppio binario, civilistico e fiscale, con il secondo subordinato al primo ma facoltativo.

Ai fini civilistici, la rivalutazione è gratuita; solo per l'eventuale riconoscimento dei maggior valori anche ai fini fiscali, il legislatore richiede il versamento di una "imposta sostitutiva", con aliquota molto agevolata nella misura del 3%. Nella seguente scheda si procede ad un'analisi della disciplina.

<b>LA NUOVA RIVALUTAZIONE</b>	
<b>La nuova rivalutazione 2020</b>	<p>Il cosiddetto Decreto Agosto, il DL 104/2020, all'articolo 110 ripropone anche per l'anno 2020 quello che è divenuto un classico degli ultimi anni: una rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni.</p> <p>Il perimetro dei contribuenti interessati è circoscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le società per azioni</li> <li>◆ società in accomandita per azioni</li> <li>◆ società a responsabilità limitata</li> <li>◆ le società cooperative di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001</li> <li>◆ le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003</li> <li>◆ gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.</li> </ul> <p>Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, possono rivalutare i seguenti beni e le seguenti partecipazioni, <b>purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non ammortizzabili);</li> <li>◆ immobilizzazioni immateriali (come i diritti giuridicamente tutelati; non possono, invece, essere oggetto di rivalutazione i costi capitalizzati o l'avviamento);</li> <li>◆ partecipazioni in società controllate (iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie);</li> <li>◆ partecipazioni in società collegate (iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie).</li> </ul> <p>Sono <b>esclusi gli immobili merce</b>, al cui scambio e produzione è destinata l'attività dell'impresa.</p> <p>La rivalutazione è <b>applicabile anche ai beni completamente ammortizzati</b> e alle immobilizzazioni in corso.</p>

	<p>La nuova rivalutazione si caratterizza per versatilità e convenienza: chiaro appare l'intento del legislatore di voler aiutare o anche stimolare le imprese a patrimonializzare i propri bilanci, a costi molto contenuti, attraverso questo strumento.</p> <p>Se da un punto di vista civile, considerata la gratuità dell'operazione, la valutazione potrà essere strettamente legata all' esigenze di bilancio della singola impresa, per la scelta dell'eventuale riconoscimento anche ai fini fiscali, bisognerà tenere conto di alcune implicazioni che possono essere utili per un corretto calcolo di convenienza (esposte nel prosieguo).</p>
<p><b>Il funzionamento della rivalutazione 2020</b></p>	<p>La norma è costruita con l'obiettivo di permettere una rivalutazione elastica e poco costosa, almeno fin tanto che l'impresa utilizzi questo strumento per patrimonializzarsi.</p> <p>Centrale è il fatto che la normativa preveda la <b>possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene o una singola partecipazione</b>: questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell'esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), e dovrà essere esposta nell'Inventario e in Nota integrativa. La rivalutazione civilistica sarà gratuita.</p> <p><b>Il contribuente avrà la facoltà di fare riconoscere il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni anche ai fini fiscali</b>, dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata effettuata: in questo caso <b>la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una Imposta sostitutiva<sup>1</sup> del 3%</b>.</p> <p>Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d'imposta finché resterà iscritta in bilancio.</p> <p>In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, al consumo personale (o familiare) dell'imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.</p>
<p><b>L'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione</b></p>	<p>L'articolo 110 del DL 104/2020 prevede anche la <b>possibilità di "affrancare"</b> (operazione grazie alla quale si ottiene il pieno riconoscimento fiscale, anche</p>

<sup>1</sup> delle imposte sui Redditi, dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e di eventuali addizionali



	<p>in capo ai soci, in questo caso), <b>in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione</b> attraverso l'applicazione, in capo alla società, di una <b>imposta sostitutiva del 10%</b>.</p> <p>Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una <b>riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci</b>: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai percettori secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.</p>								
<p><b>Il versamento delle imposte sostitutive</b></p>	<p>Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL 104/2020, quella per la rivalutazione (3%) e quella per l'affrancamento (10%), potranno essere versate in <b>un massimo di tre rate di pari importo</b>.</p> <p>La <b>prima scadenza</b> sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione; le <b>successive due scadenze</b> entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.</p>								
<p><b>Le scritture contabili</b></p>	<p>La contabilizzazione della rivalutazione civilistica del singolo bene rivalutato potrà essere effettuata utilizzando tre diversi metodi, la cui scelta non sarà priva di effetti anche in termini fiscali (si veda nel seguito il paragrafo "Le spese di manutenzione").</p> <p><b>Metodo 1: rivalutando sia il costo storico che il fondo di ammortamento</b></p> <table border="1" data-bbox="411 1115 1423 1209"> <tr> <td><i>Bene rivalutato</i></td> <td><i>Fondo ammortamento Bene rivalutato</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Riserva di rivalutazione</i></td> </tr> </table> <p><b>Metodo 2: rivalutando esclusivamente il costo storico</b></p> <table border="1" data-bbox="411 1317 1423 1366"> <tr> <td><i>Bene rivalutato</i></td> <td><i>Riserva di rivalutazione</i></td> </tr> </table> <p><b>Metodo 3: riducendo il fondo di ammortamento per l'importo rivalutato</b></p> <table border="1" data-bbox="411 1473 1423 1523"> <tr> <td><i>Fondo ammortamento Bene rivalutato</i></td> <td><i>Riserva di rivalutazione</i></td> </tr> </table>	<i>Bene rivalutato</i>	<i>Fondo ammortamento Bene rivalutato</i>		<i>Riserva di rivalutazione</i>	<i>Bene rivalutato</i>	<i>Riserva di rivalutazione</i>	<i>Fondo ammortamento Bene rivalutato</i>	<i>Riserva di rivalutazione</i>
<i>Bene rivalutato</i>	<i>Fondo ammortamento Bene rivalutato</i>								
	<i>Riserva di rivalutazione</i>								
<i>Bene rivalutato</i>	<i>Riserva di rivalutazione</i>								
<i>Fondo ammortamento Bene rivalutato</i>	<i>Riserva di rivalutazione</i>								
<p><b>Gli ammortamenti</b></p>	<p>Una delle caratteristiche della norma è l'immediatezza degli effetti della rivalutazione: questa avverrà civilmente nel 2020 e ai fini fiscali avrà effetti a partire dall'anno di imposta 2021 (modello Redditi 2022): <b>il riconoscimento fiscale ha come principale effetto la deduzione degli ammortamenti ragguagliati al maggior valore</b>.</p> <p>Nel caso in cui la rivalutazione avverrà ai soli fini civilistici, l'impresa presenterà in bilancio i nuovi ammortamenti ragguagliati e in dichiarazione dei Redditi gli ammortamenti al costo storico: per questo caso viene utilizzata l'espressione "doppio binario", per indicare la divergenza tra valori civili e</p>								

	<p>fiscali, ma è necessario ricordare che, se pure nella prassi gli ammortamenti civilistici vengono spesso iscritti in bilancio secondo le disposizioni della normativa fiscale, secondo la normativa italiana, le due tipologie di ammortamento costituiscono in ogni caso due binari separati, che non è detto che collidano.</p> <p>Nel caso invece in cui l'azienda decida di versare anche l'imposta sostitutiva, il maggior valore ai fini civili verrà riconosciuto anche ai fini fiscali, motivo per cui i due ammortamenti potranno coincidere o meno, a seconda del piano di ammortamento originario.</p> <p>Può essere importante precisare cosa avviene nel caso in cui siano <b>oggetto di rivalutazione beni d'impresa sottoposti alle normative agevolative per l'Industria 4.0 del Super-ammortamento e dell'Iper-ammortamento</b>: rappresentando queste delle agevolazioni fiscali, usufruite in sede di dichiarazione dei Redditi come variazione in aumento del valore degli ammortamenti deducibili, basate sul prezzo storico di acquisto dei beni interessati e non sul valore di iscrizione in bilancio, <b>queste misure non potranno in nessun modo essere influenzate dalla rivalutazione</b>, sia che venga effettuata anche ai fini fiscali sia solo a quelli civili.</p>
<p><b>Le spese di manutenzione</b></p>	<p>Dall'anno fiscale 2021, quello in cui i nuovi valori avranno effetto ai fini fiscali, come conseguenza della rivalutazione di uno o più beni, <b>aumenterà il plafond di deducibilità del 5% previsto dalla normativa fiscale per la deduzione delle spese di manutenzione sui beni di proprietà.</b></p> <p>Da non sottovalutare però come, anche avendo esteso la rivalutazione ai fini fiscali, pure <b>la scelta della modalità di contabilizzazione della stessa ai fini civilistici può avere un impatto negativo sul plafond di deducibilità</b>: ad esempio, contabilizzando la rivalutazione con il metodo della riduzione dei fondi di ammortamento, il valore dei beni sul registro dei beni ammortizzabili non risulterà di fatto variato, con le relative conseguenze per il plafond di deducibilità delle spese di manutenzione.</p>
<p><b>Effetti sul test di operatività per le società di comodo</b></p>	<p>Sarà inoltre importante tenere presente, ai fini di una corretta valutazione di convenienza del riconoscimento fiscale della Rivalutazione in esame, che i nuovi maggior valori fiscali dei beni immobilizzati, <b>produrranno effetti diretti anche sul calcolo del test di operatività previsto per le società di comodo.</b></p> <p>Proprio questo ultimo aspetto, dovrà essere vagliato con particolare attenzione al momento di scegliere per quali beni procedere con il riconoscimento fiscale, in quanto le conseguenze negative di un mancato superamento del test di operatività (e quindi la qualificazione dell'impresa</p>

	come "società di comodo") possono essere non trascurabili.
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: PANORAMICA INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI**

In questa scheda riepiloghiamo la situazione attuale delle categorie di lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dall'emergenza Covid-19 raggiunte dalle indennità economiche di sostegno al reddito affinché si possa avere un quadro completo e aggiornato.

**INDENNITA' COVID-19 DECRETO AGOSTO**

**NUOVE  
INDENNITA'  
DECRETO AGOSTO  
N. 104 2020-09-02**

Con il [decreto Agosto n. 104 2020 del 14.8.2020](#), il Governo è intervenuto con:

- ◆ la proroga di alcune indennità istituite dai decreti Cura Italia n. 18 2020 e Rilancio n. 34 2020,
- ◆ l'introduzione di nuovi beneficiari (lavoratori marittimi) e
- ◆ lo stop invece per alcune categorie (liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO e i lavoratori del settore agricolo).

La norma specifica anche che, **dal 31.8.2020 non sono più disponibili le mensilità precedenti dei bonus** destinati a:

- ◆ Liberi professionisti titolari di partita IVA;
- ◆ Collaboratori coordinati e continuativi;
- ◆ Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- ◆ Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- ◆ Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- ◆ Lavoratori intermittenti;
- ◆ Lavoratori autonomi occasionali;
- ◆ Incaricati alle vendite a domicilio;
- ◆ Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Vediamo in dettaglio nella tabella che segue i **bonus non rinnovati e quelli in vigore**:

INDENNITA' PER COVID 19 IN VIGORE AL 2.9.2020		
CATEGORIA	REQUISITI	IMPORTO
<b>Liberi professionisti con partita iva iscritti solo alla gestione separata</b>	-	zero
<b>Collaboratori con partita iva iscritti alla gestione separata INPS</b>	-	zero
<b>Artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali</b>	-	zero
<b>Lavoratori settore agricolo</b>	-	zero
<b>Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,</li> <li>♦ non titolari di pensione,</li> <li>♦ né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl, alla data del 15.8.2020</li> </ul>	1000 euro
<b>Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e</li> <li>♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo</li> </ul>	1000 euro
<b>Lavoratori intermittenti</b>	♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.	1000 euro
<b>Lavoratori occasionali Senza partita IVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ titolari di contratti autonomi occasionali tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020</li> <li>♦ senza contratto alla data del 15 agosto 2020,</li> <li>♦ iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile</li> </ul>	1000 euro
<b>Venditori porta a porta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Con reddito 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro,</li> <li>♦ che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</li> </ul>	1000 euro
<b>Lavoratori del settore Spettacolo</b>	iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro	1000 euro

		<p>dipendente alla data del 17 marzo 2020 con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, e reddito 2019 non superiore a €35.000</li> </ul>	
	<b>Lavoratori a termine del settore turismo e terme (non stagionali)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Titolari nel periodo compreso tra il 1°.1.2019 e il 17.3.2020 di uno o più contratti di lavoro di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li> <li>♦ idem nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro</li> <li>♦ assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</li> </ul>	1000 euro
	<b>Lavoratori domestici</b>		zero
	<b>Lavoratori marittimi Con contratto di arruolamento o di lavoro dipendente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ che hanno cessato involontariamente il contratto tra il 1°.1. 2019 e il 17.3. 2020</li> <li>♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,</li> <li>♦ non titolari di contratto o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15.8. 2020.</li> </ul>	600 euro per ciascuno dei mesi di maggio e giugno 2020
	<b>Collaboratori sportivi (Indennità gestita da Sport e salute SPA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, riconosciuti, società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, e che hanno ridotto o sospeso la loro attività.</li> <li>♦ Non titolari di altro reddito da lavoro reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, altre indennità INPS per covid 19</li> </ul>	600 euro mese di giugno 2020
	<b>Liberi professionisti iscritti alle Casse degli ordini professionali (Indennità gestita dalle Casse)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;</li> <li>♦ non titolari di pensione</li> <li>♦ Non titolari di altro reddito da lavoro reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, altre indennità INPS per covid 19</li> <li>♦ con reddito professionale non superiore a 35mila euro nel 2018.</li> </ul> <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Con reddito professionale compreso tra</li> </ul>	1000 euro mese di giugno 2020

		<p>35.000 euro e 50.000 euro e riduzione dell'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.</p> <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ aver cessato l'attività con chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e 31 maggio 2020</li> </ul>	
<p><b>MODALITÀ PER LE DOMANDE</b></p>	<p><b><u>Nel messaggio 3150 del 31 agosto</u></b> l'Inps ha precisato che a breve fornirà le istruzioni relative alle domande telematiche per le nuove categorie di interessati mentre <b>per i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative marzo, aprile e maggio 2020 non ci sarà bisogno di presentare una nuova domanda</b> e l'istituto procederà d'ufficio alle verifiche.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

LA SCHEDA DI AGGIORNAMENTO

## BONUS PUBBLICITÀ 2020 DOMANDE FINO IL 30 SETTEMBRE

### INTRODUZIONE

**Solo per l'anno 2020**, la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta pubblicità** può essere **presentata** in via straordinaria **dal 1° al 30 settembre 2020**.

Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") dopo, sono state introdotte **importanti novità per il 2020 in tema di credito d'imposta pubblicità**:

- ◆ **credito d'imposta** calcolato nella **misura unica** del **50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati**, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente,
- ◆ agevolazione estesa anche agli **investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato**,
- ◆ **presentazione della comunicazione** per accedere al credito d'imposta **dal 1° al 30 settembre 2020**.

Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi sono i **soggetti beneficiari** del credito d'imposta e quali gli **investimenti ammissibili**?
2. Come e quando si presenta la **domanda di richiesta** del bonus?
3. Se ho **inviato la comunicazione a marzo**, come viene determinato il credito richiesto?
4. Posso **annullare la precedente comunicazione** inviata a marzo?
5. Come viene **calcolato l'importo del credito**?
6. Quali sono le **modalità di utilizzo del credito**?



## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA E QUALI GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI?**

**R.1.** L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50<sup>2</sup> ha istituito un **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati:

- ◆ dalle imprese
- ◆ da lavoratori autonomi
- ◆ da enti non commerciali.

Il bonus pubblicità **consiste in un credito d'imposta inerente alle spese sostenute in campagne pubblicitarie effettuate:**

- ◆ sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche on line, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
- ◆ sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali, iscritte al ROC

**e solo per il 2020:**

- ◆ sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali, **non partecipate dallo Stato.**

**Sono escluse** dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o **promuovere televendite** di beni e servizi di qualunque tipologia nonché' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a **servizi di pronostici, giochi o scommesse** con vincite di denaro, di **messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.**

Nella tabella seguente a confronto la disciplina a "regime" e quella "straordinaria" per il solo 2020

	<b>Credito d'imposta pubblicità Disciplina ordinaria</b>	<b>Credito d'imposta pubblicità Disciplina straordinaria per il 2020</b>
<b>I soggetti che possono accedere al beneficio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ imprese</li> <li>◆ da lavoratori autonomi</li> <li>◆ da enti non commerciali.</li> </ul> indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ imprese</li> <li>◆ da lavoratori autonomi</li> <li>◆ da enti non commerciali.</li> </ul> indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile

<sup>2</sup> Convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

	<p>adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.</p>	<p>adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, <b>e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato</b>, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.</p> <p>Questo comporta che <b>limitatamente all'anno 2020</b>, possono accedere all'agevolazione <b>anche i soggetti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019,</li> <li>◆ i soggetti che nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari</li> <li>◆ ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.</li> </ul>
<b>Investimenti ammessi</b>	<p>Investimenti pubblicitari effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line</li> <li>◆ sulle emittenti televisive e radiofoniche <b>locali</b>, analogiche o digitali.</li> </ul>	<p>Investimenti pubblicitari effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line</li> <li>◆ sulle emittenti televisive e radiofoniche <b>locali e nazionali</b>, analogiche o digitali, <b>non partecipate dallo Stato</b>.</li> </ul>

## D.2. COME E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA DI RICHIESTA DEL BONUS?

### R.2. Per poter beneficiare dell'agevolazione **il soggetto interessato deve presentare per il 2020:**

- ◆ **Dal 1° al 30 settembre 2020** la “**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato. Rimangono valide le comunicazioni eventualmente già presentate nel periodo 01/03/2020 - 31/03/2020;

- ◆ **dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo**, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" devono inviare la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti, nel periodo "ordinariamente" previsto tra il 1° ed il 31 gennaio 2021.

ADEMPIMENTI PER IL 2020	
Comunicazione preventiva	Dal 01/09/2020 al 30/09/2020
Dichiarazione sostitutiva	Dal 01/01/2021 al 31/01/2021

La **domanda** dovrà essere inviata tramite [i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate](#), attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "**Servizi per**" alla voce "**Comunicare**" accessibile:

- ◆ con le credenziali **Entratel e Fisconline, SPID o CNS**;
- ◆ direttamente o da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, oppure tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario

The screenshot shows the 'Servizi Fisconline' interface. On the left, the 'Servizi per' menu is expanded to show 'Comunicare'. The main content area, titled 'Comunicare', lists several services: Bonus Vacanze, Emissione Fatture, Domicilio per notifica atti, PEC per notifica atti, Opzione archivio VIES, Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità corrente, Segnalazioni Studi di Settore - Redditi annualità precedente, Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, Costituzione gruppo IVA, **Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali** (highlighted with a blue box and an arrow), Piattaforma Cessione Crediti, and Comunicazione opzione crediti e detrazioni.

Dopo aver cliccato su "**Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali**" compare la seguente schermata:

The dashboard features a navigation bar with the following items: Home, Comunicazione, Dichiarazione sostitutiva, Attestazioni, and Rinuncia. Below the navigation bar are four main panels:

- Comunicazione:** La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta relativa all'anno **2020** può essere inviata dal **01/09/2020** al **30/09/2020**. Se nello stesso periodo vengono inviate più comunicazioni è considerata valida solo l'ultima presentata. [Compila una comunicazione →](#)
- Dichiarazione sostitutiva:** La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell'anno **2019** può essere inviata dal **01/01/2020** al **31/01/2020** solo se è stata precedentemente inviata la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta. [Compila una dichiarazione sostitutiva →](#)
- Attestazioni:** Il beneficiario può visualizzare e stampare anche i modelli inviati per suo conto da altri soggetti. I soggetti diversi dal beneficiario possono visualizzare e stampare solo i modelli che hanno trasmesso. [Visualizza e stampa attestazioni →](#)
- Rinuncia:** La rinuncia può essere presentata dal **01/09/2020** al **30/09/2020** solo con riferimento a comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta precedentemente inviate. [Rinuncia alla comunicazione →](#)

Successivamente, dopo aver cliccato su **“Comunicazione”** compare la seguente schermata con cui si procede alla **compilazione dei dati richiesti**:

The form is titled **Compila una comunicazione** and contains the following sections:

- Selezione il beneficiario:**
  - Codice fiscale: \*
  - Input field for the tax code and a dropdown menu for selection.
  - [Conferma](#)
- Dati degli investimenti e del credito richiesto:**
  - Anno di riferimento degli investimenti agevolabili: **2020**
  - Stampa:**
    - Investimenti effettuati/da effettuare: €
    - Credito imposta richiesto: €
  - Emittenti TV e Radio:**
    - Investimenti effettuati/da effettuare: €
    - Credito imposta richiesto: €
  - Totali:**
    - Investimenti effettuati/da effettuare: €

Nella sezione relativa ai **“Dati degli investimenti e del credito richiesto”** occorre **indicare i dati** relativi agli **investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell'anno 2020**, mentre **NON vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nel 2019**.

Per il 2020, pertanto, è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per

l'accesso all'agevolazione. Il beneficio, inoltre, è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.



**Limitatamente all'anno 2020**, il credito d'imposta è concesso nella **misura unica del 50%** del **valore degli investimenti effettuati** e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

Una volta inseriti i dati, **l'applicazione web calcola automaticamente:**

- ◆ Totale credito d'imposta richiesta per investimenti sulla Stampa (campo 5)
- ◆ Totale Credito d'imposta richiesto sulle Emittenti TV e Radio (campo 9)
- ◆ Totale Investimenti effettuati/da effettuare (campo 10).

Gli importi indicati nel modello vanno **espressi in euro**, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.: 55,49 diventa 55).



**Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione** telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

### D.3. SE HO INVIATO LA COMUNICAZIONE A MARZO, COME VIENE DETERMINATO IL CREDITO RICHIESTO?

**R.3.** Nonostante la previsione di questa nuova finestra temporale per l'invio della Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta dal 01.09. al 30.09.2020 (stabilita dall'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia"), per i soggetti che avevano già inviato la Comunicazione a marzo 2020, **resta comunque ferma la validità delle comunicazioni trasmesse dal 1° al 31 marzo del 2020 e il relativo credito d'imposta richiesto**, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, **sarà rideterminato**, al termine della nuova finestra temporale per l'invio, con i nuovi criteri.




Le **comunicazioni presentate fino al 31 marzo restano valide** e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà effettuata in base alle nuove disposizioni, anche se la ricevuta a suo tempo rilasciata contiene dati non aggiornati.

In ogni caso, i soggetti che vogliono ampliare i propri investimenti pubblicitari per usufruire delle più favorevoli condizioni previste dalla norma, **potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova**, dal 1° al 30 settembre 2020.

**D.4. POSSO ANNULLARE LA PRECEDENTE COMUNICAZIONE INVIATA A MARZO?**

**R.4.** Sì. Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione/dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, **può presentare una rinuncia totale**, utilizzando lo **stesso modello** nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia, attraverso gli stessi servizi telematici dell'Agenzia ma cliccando su **“Rinuncia”**



In tal caso, i riquadri “Dati degli investimenti e del credito richiesto” e “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive.

La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva.

Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva sempre entro il 30.09.2020.

**D.5. COME VIENE CALCOLATO L'IMPORTO DEL CREDITO?**

**R.5.** Come abbiamo detto il credito d'imposta richiesto per l'anno 2020 viene definito nella misura del **50% dell'importo totale degli investimenti pubblicitari** effettuati e/o da effettuare nel 2020.

Ciò comporta che, **limitatamente all'anno 2020**, possono accedere all'agevolazione **anche i soggetti:**

- ◆ che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019,
- ◆ i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari
- ◆ ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.

	Credito d'imposta pubblicità Disciplina ordinaria	Credito d'imposta pubblicità Disciplina straordinaria per il 2020
<b>Importo del credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75% del valore incrementale degli investimenti effettuati</b>, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.</li> <li>◆ elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta è concesso nella <b>misura unica del 50% del valore degli investimenti</b> effettuati e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013. Viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.</li> </ul>

L'importo del credito richiesto **è comunque un importo solo teorico**, in quanto l'importo che verrà effettivamente assegnato potrebbe essere inferiore nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziato, che **per l'anno 2020**, inizialmente definito dal decreto Rilancio in 60 milioni di euro, **è pari a 85 milioni di euro** (così come incrementato dal recente decreto Agosto, art. 96 D.L. n. 104/2020), e così ripartito:

- ◆ 50 milioni di euro per gli **investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online**, e
- ◆ 35 milioni di euro per gli **investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche** locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

In questo caso, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Vediamo un esempio di calcolo

<b>Esempio di calcolo credito d'imposta 2020</b>
<p>Ipotizzando che nel 2020 un'impresa abbia effettuato <b>investimenti pubblicitari per un totale di 60.000 euro</b>, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 45.000 euro sulla stampa;</li> <li>◆ 15.000 euro su radio e TV.</li> </ul> <p>stessi importi investiti anche nel 2019.</p>

Secondo le regole "ordinarie" non ci sarebbe stata l'agevolazione per mancanza di incremento nell'investimento rispetto all'anno precedente, in base alla disciplina straordinaria prevista solo per il 2020, il **credito di imposta richiesto** nella domanda di prenotazione **sarà pari al 50% dell'importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati**, indipendentemente da quanto investito nell'anno precedente.

Pertanto, nel caso di specie sarà pari a **30.000 euro** così suddiviso:

- ◆ 22.500 euro (45.000x50%) per gli investimenti pubblicitari sulla stampa;
- ◆ 7.500 euro (15.000x50%) per gli investimenti pubblicitari su radio e TV.

#### D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO?

**R.6.** Il credito di imposta è utilizzabile **unicamente in compensazione**, presentando il modello di pagamento F24 **esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (a partire da 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il **codice tributo "6900"** indicando nel campo "anno di riferimento", l'anno di concessione del credito.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	
<b>1</b>	Esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con codice tributo "6900". Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
<b>2</b>	A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

**RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**[Risoluzione 48/E del 31 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha Istituito il codice tributo "6916" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante agli esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

[Risoluzione 49/E del 1 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento a interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema "a cappotto", ha fornito chiarimenti riguardo la facoltà di ciascun condomino di scegliere, per la parte di spesa a lui imputabile, quale detrazione applicare, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

[Risoluzione 50 del 7 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

[Risoluzione 51 del 9 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**[Risposta interpello 284 del 28 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo l'opzione per l'accesso al regime speciale dei

---

lavoratori impatriati: tempi e modalità

---

[Risposta interpello 285 del 28 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al limite di spesa ammesso alla detrazione per interventi autonomi di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione di un'autorimessa pertinenziale

---

[Risposta interpello 286 del 28 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica in caso di ampliamento della preesistente volumetria

---

[Risposta interpello 287 del 28 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al Bonus facciate, relativamente alla sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio

---

[Risposta interpello 288 del 28 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla detrazione per canoni di locazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza fuori dalla propria regione per motivi di lavoro e nel caso di specie la trasferiscono all'estero

---

[Risposta interpello 289 del 31 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Bonus facciate, in particolare in merito a interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi

---

[Risposta interpello 290 del 31 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in presenza di solo redditi soggetti a tassazione separata e la possibilità di adottare la tassazione IRPEF ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi

---

[Risposta interpello 291 del 31 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta qualificazione di titoli e il trattamento fiscale, ai fini Ires, dei relativi interessi

---

[Risposta interpello 292 del 31 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa ai fini dell'ottenimento del rimborso Iva

---

---

<a href="#">Risposta interpello 293 del 31 agosto 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare al Buono mobilità corrisposto ai propri dipendenti
<a href="#">Risposta interpello 294 del 1 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Bonus facciate, in particolare se sul medesimo intervento i condomini possano fruire di due differenti agevolazioni, "bonus facciate" ed "eco bonus"
<a href="#">Risposta interpello 295 del 1 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo (Articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
<a href="#">Risposta interpello 296 del 1 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Bonus facciate in merito a interventi realizzati sulla facciata solo parzialmente visibile dalla strada
<a href="#">Risposta interpello 297 del 1 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (Articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
<a href="#">Risposta interpello 298 del 1 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo (Articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
<a href="#">Risposta interpello 299 del 2 settembre 2020</a>	Modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi
<a href="#">Risposta interpello 300 del 2 settembre 2020</a>	In tema di Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo (Articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare

---

---

	che hanno realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche
<a href="#">Risposta interpello 301 del 2 settembre 2020</a>	Trattamento fiscale applicabile all'indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto
<a href="#">Risposta interpello 302 del 2 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'accesso al premio di 100 euro previsto dall'articolo 63, comma 1, del decreto Cura Italia, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui il contribuente ha effettuato attività di protezione civile in qualità di volontario
<a href="#">Risposta interpello 303 del 2 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di opere d'arte e applicabilità dell'aliquota IVA del 10 per cento
<a href="#">Risposta interpello 304 del 3 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al divieto di utilizzare il plafond Iva per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing
<a href="#">Risposta interpello 305 del 3 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessioni intracomunitarie e prova del trasferimento del bene.
<a href="#">Risposta interpello 306 del 3 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate, in tema di accessorietà ex art. 12 del d.p.r. n. 633 del 1972 e inerenza, ha chiarito che l'elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l'operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale
<a href="#">Risposta interpello 307 del 3 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in tema di incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero
<a href="#">Risposta interpello 308 del 3 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati

---

---

	regolamentati, Articolo 44, comma 1, lettera d-bis) del Tuir
<a href="#">Risposta interpello 309 del 4 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di scambio di partecipazioni mediante conferimento, in particolare sull'applicazione del regime fiscale di realizzo controllato.
<a href="#">Risposta interpello 310 del 4 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
<a href="#">Risposta interpello 311 del 4 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di agevolazione relativa ai piani urbanistici particolareggiati.
<a href="#">Risposta interpello 312 del 4 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricato da demolire.
<a href="#">Risposta interpello 313 del 4 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla natura commerciale dell'attività svolta dal Comune ai fini dell'applicazione della normativa sulle ritenute fiscali negli appalti, quale "committente".
<a href="#">Risposta interpello 314 del 7 settembre 2020</a> <a href="#">Risposta interpello 315 del 7 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate con due risposte, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del regime previsto dall'art. 177, comma 2-bis del TUIR che per il conferimento di partecipazioni non di controllo consente di beneficiare del c.d. "realizzo controllato" in presenza di determinate condizioni.
<a href="#">Risposta interpello 316 del 7 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all'esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera.

---

---

<a href="#">Risposta interpello 317 del 7 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di deducibilità dell'indennità di portafoglio. Articolo 108, comma 1 di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
<a href="#">Risposta interpello 318 del 7 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla concessione e credito d'imposta locazione botteghe e negozi. Articolo 65 del decreto 17 marzo 2020, n. 18.
<a href="#">Risposta interpello 319 del 8 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
<a href="#">Risposta interpello 320 del 8 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al Contributo a fondo perduto COVID-19 nell'ipotesi di trasformazione involutiva o regressiva, ovvero di trasformazione di una società in ditta individuale nel mese di marzo 2020. Articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
<a href="#">Risposta interpello 321 del 8 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del credito d'imposta per botteghe e negozi in caso di contratto avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali. Articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
<a href="#">Risposta interpello 322 del 8 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
<a href="#">Risposta interpello 323 del 8 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di strumenti finanziari derivati e microimprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile. Articolo 112 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
<a href="#">Risposta interpello 324 del 9 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in

---

---

tema di IVA - Piattaforma online per l'acquisto di servizi di spedizione - Trattamento fiscale e Obblighi di fatturazione e di certificazione.

---

[Risposta interpello 325 del 9 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all'applicazione del Superbonus alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

---

[Risposta interpello 326 del 9 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di fruire del superbonus del 110% anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti).

---

[Risposta interpello 327 del 9 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus e interventi realizzati su un immobile in comodato d'uso gratuito.

---

[Risposta interpello 328 del 9 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus e interventi realizzati su "villetta a schiera".

---

[Risposta interpello 329 del 10 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

---

[Risposta interpello 330 del 10 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni

---

---

	amministrative per violazioni diverse dal codice della strada
<a href="#">Risposta interpello 331 del 10 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la vendita di un immobile da demolire, non può essere qualificata come cessione di terreno edificabile e tassata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Tuir.
<a href="#">Risposta interpello 332 del 10 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al pagamento dell'imposta di bollo dall'estero per partecipazioni a gare.
<a href="#">Risposta interpello 333 del 10 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione 'prima casa' di un soggetto iscritto all'AIRE, che non avendo dichiarato nell'atto di acquisto l'iscrizione all'Aire, pur avendone i requisiti, può mantenere l'agevolazione "prima casa", se dichiara, con atto integrativo, entro 18 mesi dall'acquisto, che al momento della firma del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all'estero Rettifica dichiarazione resa in atto.
<a href="#">Risposta interpello 334 del 10 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'acquisto stazione di ricarica per auto elettrica e aliquota iva 4%.
<a href="#">Risposta interpello 335 del 10 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'aliquota IVA dei dispositivi medici ex articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
<a href="#">Risposta interpello 336 del 10 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito Attribuzione del plafond IVA alla stabile organizzazione in Italia di una società che ha trasferito la propria residenza fiscale ai sensi dell'art. 166 del Tuir
<a href="#">Risposta interpello 337 del 10 settembre 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'utilizzo della dichiarazione d'intento per l'acquisto di "gasolio commerciale" da parte delle imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico sulle accise.

---



[Risposta interpello 338 del 10 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento, agli effetti dell'IVA e delle imposte sui redditi, dell'operazione di emissione, tramite una piattaforma digitale, di welfare voucher.

---

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 11.09.2020 AL 25.09.2020**

---

Martedì <b>15 Settembre 2020</b>	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Agosto).
Martedì <b>15 Settembre 2020</b>	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Agosto), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Martedì <b>15 Settembre 2020</b>	I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare

---

le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

In considerazione delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici:

- ◆ Proroga del termine della fase transitoria.  
Slitta fino al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 agli operatori con volume d'affari 2018 non superiore a 400mila che non sono riescono a dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o ad adattare il vecchio misuratore fiscale per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al 31 dicembre 2020, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate) e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell'apposito registro (articolo 24 del Dpr 633/1972).

Mercoledì 16 Settembre 2020

**Ripresa dei versamenti/adempimenti sospesi** a seguito dell'emergenza **Covid**, secondo le seguenti modalità:

- ◆ in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020)
- ◆ o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Oppure in alternativa

- ◆ per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- ◆ per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di

---

24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.

---

Mercoledì 16 Settembre 2020

**I contribuenti titolari di partita Iva che hanno potuto beneficiare del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020** (previsto dal [Dpcm del 27 giugno 2020](#)), in quanto **interessati** dall'applicazione degli **Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)**, e hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, devono provvedere al versamento della 3° rata delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020. Si tratta sempre della 3° rata per coloro che hanno effettuato il primo versamento il 30 luglio.

Per coloro che hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020, si tratta della 2° rata.

I contribuenti NON titolari di partita Iva che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020, e che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono effettuare il versamento della 4° rata delle imposte. Per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2020, si tratta della 3° rata.

---

Mercoledì 16 Settembre 2020

I Titolari di partita Iva NON ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020.

---

Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020, si tratta del versamento della 3° rata.

Per i contribuenti NON titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020 devono versare la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020. Si tratta sempre della 4° rata per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio.

Mercoledì 16 Settembre 2020

I **soggetti Ires**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2020 e modello ENC 2020), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che **esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa)**, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono effettuare il versamento della 4° rata delle imposte risultanti dalle Dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020. Per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020, si tratta del versamento della 3° rata.

**I soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici** e si sono avvalsi del differimento previsto dal Dpcm del 27 giugno 2020 e che hanno effettuato il primo versamento il 20 luglio 2020 devono provvedere al versamento della 3° rata delle imposte. Per gli stessi soggetti che hanno effettuato il primo versamento il 20 agosto 2020 si tratta del versamento della 2° rata.

Mercoledì 16 Settembre 2020

I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento

---

	<p>rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019 ed effettuato il primo versamento il 16.03.2020, devono provvedere al <b>versamento della 7° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019</b> risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile, dovuto a titolo di interessi, l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 1,98%), tramite modello F24.</p>
<b>Mercoledì 16 Settembre 2020</b>	<p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di agosto (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
<b>Mercoledì 16 Settembre 2020</b>	<p>I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
<b>Mercoledì 16 Settembre 2020</b>	<p>I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di agosto relativi a contratti di locazione breve.</p>
<b>Mercoledì 16 Settembre 2020</b>	<p>I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.</p>
<b>Mercoledì 16 Settembre 2020</b>	<p>I soggetti passivi Iva devono provvedere all'invio della</p>

---

---

	<p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre del 2020, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);</li><li>◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)</li></ul>
Mercoledì <b>16 Settembre 2020</b>	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di Agosto 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche.</p>
Mercoledì <b>16 Settembre 2020</b>	<p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche</p>
Mercoledì <b>16 Settembre 2020</b>	<p>I sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di agosto.</p>
Lunedì <b>21 Settembre 2020</b>	<p>Le <b>imprese elettriche</b> devono comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, tramite i servizi <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i>, i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di <b>agosto</b>.</p>
Lunedì <b>21 Settembre 2020</b>	<p>I contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono provvedere alla regolarizzazione dei versamenti delle imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura insufficiente, entro il <b>20 agosto 2020</b> con la sanzione ridotta a un decimo del minimo, tramite modello F24 con modalità telematiche (Ravvedimento breve).</p>
Venerdì <b>25 Settembre 2020</b>	<p>Ultimo giorno per la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari</p>

---

effettuati nel mese di **agosto**, da parte degli operatori intracomunitari con **obbligo mensile**.

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.